

Penale Sent. Sez. 6 Num. 27601 Anno 2019

Presidente: MOGINI STEFANO

Relatore: COSTANTINI ANTONIO

Data Udiienza: 22/03/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Pascale Vito, nato a Bari il 02/02/1961

avverso l'ordinanza del 27/11/2018 del Tribunale del riesame di Bari

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Roberta Maria Barberini, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Bari, giudicando ex art. 310 cod. proc. pen. sull'appello del Pubblico Ministero, previa dichiarazione di inammissibilità dell'istanza formulata dalla difesa di Pascale Vito in data 3 ottobre 2018 e conseguente nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. dell'ordinanza emessa dal G.i.p. dello stesso Tribunale in data 8 ottobre 2018 con cui era stata sostituita la custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, ha disposto il ripristino della originaria misura custodiale.



Il Tribunale del riesame ha accolto il ricorso ex art. 310 cod. proc. pen. del P.M. in considerazione dell'omessa previa notifica dell'istanza di revoca o sostituzione alla parte offesa ad opera della difesa del Pascale, soggetto sottoposto a misura custodiale relativamente a plurimi delitti di concorso in usura ed estorsione ex artt. 110, 81, 644, 629 cod. pen. aggravate dal metodo mafioso ex art. 416-*bis*.1, cod. pen. (già art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203) di cui ai capi 1), 2), 7) e 8).

Il collegio della cautela ha ritenuto assorbente il rilievo posto in quella sede dal P.M. secondo cui detta contestazione aveva ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, circostanza che imponeva, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 299 cod. proc. pen. che rinvia al precedente comma 2, la comunicazione alla parte offesa dell'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare in carcere; omissione che, in ragione dell'inammissibilità della originaria istanza, ha determinato l'annullamento dell'ordinanza del G.i.p. che aveva sostituito la misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 299, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che ricorressero delitti posti in essere con violenza alla persona.

Osserva, infatti, il Pascale che la condotta estorsiva è contestata come avvenuta per mezzo della sola minaccia, evenienza che non consente di ritenere che l'agente avesse posto in essere violenza alla persona, essendo irrilevante il richiamo operato dal Tribunale all'art. 416-*bis*.1, cod. pen.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Deve premettersi che la nozione di "delitti commessi con violenza alla persona", prevista dall'art. 299, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. - per i quali sussiste l'obbligo di notifica, al difensore della persona offesa o a quest'ultima, dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto - include tutti quei delitti, consumati o tentati, che si sono manifestati in concreto con atti di violenza fisica, ovvero morale o psicologica, in danno della vittima del reato (Sez. 2, n. 30302 del 24/06/2016, Opera, Rv. 267718), principio che questa Corte ha avuto modo di affermare proprio in occasione dell'esame di fattispecie di estorsione pur posta in essere con la sola minaccia. E ciò in quanto si è rettamente rilevato che tale nozione richiama, non già una categoria di reati le



cui fattispecie astratte siano connotate dall'elemento della violenza (sia essa fisica, psicologica o morale) alla persona, bensì tutti quei delitti, consumati o tentati, che, in concreto, si sono manifestati con atti di violenza in danno della persona offesa (Sez. 1, n. 49339 del 29/10/2015, Gallani, Rv. 265732).

In tal senso, pur consapevoli di una ormai minoritaria interpretazione restrittiva della norma prevista dall'art. 299, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. da parte di alcune decisioni di questa Corte che hanno individuato l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, ai soli delitti maturati all'interno di un pregresso rapporto tra vittima e aggressore ovvero per i quali sussistono concrete possibilità di intimidazione o di ritorsioni (Sez. 2, n. 46996 del 08/06/2017, Bruno, Rv. 271153), si ritiene, come affermato dai recenti e maggiormente convincenti arresti di questa Corte, che non possa interpretarsi in senso riduttivo il chiaro ed ampio testo della norma anche alla luce dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

A fronte di un'iniziale relazione che avrebbe dovuto caratterizzare il rapporto tra agente e vittima, limitatamente alle ipotesi previste dagli artt. 282-*bis* e 282-*ter* cod. proc. pen., poi estesa alle misure previste dagli artt. 283, 284, 285 e 286 cod. proc. pen., è stata richiamata esplicitamente la nozione di «violenza alla persona» come elemento sostanziale di discriminazione, senza effettuare alcun riferimento al rapporto relazionale tra autore e vittima.

Dovendosi, pertanto, ritenere che è la vittima in quanto tale a costituire oggetto della tutela da azioni violente, non risulta conforme a legge, alla luce del chiaro testo normativo, alcuna delimitazione volta alla necessaria presenza di pregressi rapporti tra le parti cui il legislatore non ha inteso fare riferimento.

3. Il Tribunale del riesame, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. su impugnazione del pubblico ministero, è pervenuto a ritenere, con motivazione adeguata, la sussistenza della violenza alla persona realizzatasi per mezzo della violenza morale nell'ambito di varie ipotesi di estorsione ed usura poste in essere con il metodo mafioso, delitti che, per quanto sopra detto, si sono manifestati con atti di violenza morale e psicologica in danno della persona offesa e, quindi, certamente ricompresi nel perimetro di operatività della norma citata per come sopra letteralmente interpretata.

Poiché non sussisteva alcun problema nella concreta possibilità di comunicare la istanza ex art. 299, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. alla luce della compiuta identificazione della persona offesa, inammissibile è stata valutata l'originaria richiesta di sostituzione al G.i.p. che aveva pretermesso la preliminare doverosa interlocuzione con la vittima del reato, omissione che

integrava la violazione del contraddittorio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. del provvedimento.

Ed infatti, costituisce *ius receptum* il principio a mente del quale l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale applicata nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, quale conseguenza della mancata notifica della richiesta medesima - a cura della parte richiedente - alla persona offesa, realizza una nullità non sanabile fino al formarsi del giudicato cautelare, tanto da essere deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo cautelare (Sez. 4, n. 29770 del 15/03/2017, Mura, Rv. 270185; Sez. 2, n. 33576 del 14/07/2016, Fassih, Rv. 267500).

Motivazione, quindi, quella del Tribunale della cautela che, oltre ad essere coerente con le premesse fattuali, risulta fedele ai principi di diritto cui questa Corte ha fatto rinvio circa il significato della nozione di «delitti commessi con violenza alla persona», non adeguatamente contrastata dal ricorrente, che non contesta in alcun modo il dato procedimentale in ordine alla omessa comunicazione, ma si limita ad escluderne la necessaria percorribilità ritenendo che le estorsioni fossero state poste in essere «solo» per mezzo di minacce e non anche a mezzo di violenza fisica.

Così facendo ha inteso assegnare, non tanto un più circoscritto ambito operativo ai reati presi in esame alla norma (in ordine ai quali il ricorso non effettua alcun riferimento), quanto ulteriormente ridurre la portata della nozione di «violenza alla persona» intesa quale violenza fisica. Interpretazione erronea che non tiene conto della costante giurisprudenza a mente della quale la condotta violenta è configurabile attraverso l'utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo a comprimere coattivamente la libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa (tra le altre, Sez. 5, n. 40291 del 06/06/2017, T, Rv. 271212), e conseguentemente anche per il tramite di azioni di coartazione della volontà della persona certamente ravvisabile, come enunciato dal Tribunale, in occasione dell'utilizzo del metodo mafioso da parte del Pascale, soggetto già condannato per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. in quanto appartenete al *clan* Strsciuglio del quale era stato evocato l'intervento in ipotesi di omesso pagamento delle somme concesse ad usura.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

La definitività del provvedimento del Tribunale del riesame all'esito del presente giudizio impone la comunicazione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. exec. cod. proc. pen.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. exec. cod. proc. pen.

Così deciso il 22/03/2019.

Il Consigliere estensore

Antonio Costantini



Il Presidente

Stefano Mogini

